

Camera di Commercio della ROMAGNA - FORLÌ-CESENA e RIMINI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

RIMINI CONGRESSI S.R.L.



48P2H2

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIMINI (RN) VIA DARIO CAMPANA 64 CAP 47922
Indirizzo PEC	riminicongressi@legalmail.it
Numero REA	RN - 300059
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03599070400
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2021 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

Allegato A all'atto N. 7912/5317

STATUTO

RIMINI CONGRESSI S.R.L.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "RIMINI CONGRESSI S.R.L.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società, costituite o costituende, prevalentemente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, esercitando presso di esse, per conto dei soci, i rispettivi diritti (amministrativi e patrimoniali).

In particolare, la società ha lo scopo di assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci anche mediante la concessione di finanziamenti alle società partecipate; le attività qui indicate dovranno essere tassativamente svolte solo nei confronti delle società partecipate, essendo espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi dei terzi in genere;

- la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività; la società potrà realizzare e gestire tali attività, direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda o rami di essa;

- la costruzione, la valorizzazione, la conduzione e la locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà, inoltre, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio ed organizzare ogni genere di evento promozionale, il tutto nel rispetto delle norme di legge.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2040.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La società ha sede nel comune di Rimini all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del cod. civ..

4.2 Con decisioni dei soci si determina lo spostamento della sede legale o l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

4.3 Con decisione degli amministratori si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

4.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 103.154.967 (centotremilonicentocinquantaquatteromilanovecentosessantasette) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del cod. civ..

5.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.4 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 5 bis) DIRITTI PARTICOLARI AI SOCI

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ., è attribuito al socio "AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", codice fiscale: 03820990400, il diritto particolare consistente nel fatto che, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la partecipazione alle perdite di detto socio è posterata all'integrale annullamento della partecipazione degli altri soci; in tal caso, ove si proceda a un aumento di capitale conseguente a una riduzione per perdite gravanti esclusivamente sulla partecipazione degli altri soci, ai titolari delle partecipazioni annullate è attribuito il diritto particolare di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione con preferenza rispetto al socio "AIA PALAS SOCIETA' CONSORTILE A R.L." sino al ripristino della situazione anteriore alla stessa riduzione di capitale.

Il diritto particolare qui riconosciuto non si trasferisce a seguito della cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale cui è attribuito il diritto particolare costituisca oggetto di usufrutto, pegno o sequestro, tali diritti particolari restano integralmente in capo al socio.

All'organo amministrativo spetta il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dei patti sociali, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, cod. civ., senza che sia all'uopo necessaria una delibera assembleare che prenda espressamente atto delle modifica-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

zioni derivanti dal trasferimento della partecipazione.

Per le deliberazioni concernenti l'introduzione, la soppressione e la modifica di diritti particolari occorre il consenso dell'unanimità dei soci.

ARTICOLO 6) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

6.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

6.2 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

6.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dalle iscrizioni eseguite presso il Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nelle stesse iscrizioni; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

6.4 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle quote e dei diritti acquistati da ciascuno.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO

8.1 La società ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

8.2 La decisione deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3 I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio delle Imprese presso il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

9.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, la presa d'atto della nomina e la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 14;
- c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), la presa d'atto delle nomine ex articolo 20.1 (qualora siano state esercitate le facoltà ivi previste) e/o la nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) il compenso spettante agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- f) le modifiche del presente statuto;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- h) l'autorizzazione all'acquisto o alla vendita di partecipazioni in società ed enti, anche attraverso la quotazione in mercati regolamentati;
- i) l'autorizzazione delle operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 500.000,00;
- j) l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 500.000,00;
- k) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi per importi superiori ad Euro 500.000,00;
- l) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di beni in pegno, a

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

garanzia di finanziamenti passivi ricevuti per importi superiori a Euro 500.000,00;

m) le decisioni sulle materie da trattare nelle assemblee delle società partecipate aventi ad oggetto:

1- nomina e compensi degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;

2- modifiche statutarie.

9.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

10.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

10.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

11.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti al Registro Imprese.

11.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia amministratore, dipendente o sindaco della società

11.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del pro-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

prio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

12.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

L'assemblea dei soci delibera con i seguenti quorum:

- (i) del 60% (sessanta per cento) del capitale per le materie indicate alle lett. f), g), h), i), j) k) ed l) del precedente art.9;
- (ii) a maggioranza del capitale sociale per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al punto (i) che precede.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

14.1 Sulla base della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, così come previste dal presente statuto;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

14.2 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione:

- a) alla Provincia di Rimini spetta la facoltà di nomina di un amministratore, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., che sarà effettuata dal Presidente della Provincia, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Provinciale, così come prevede l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- b) alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato spetta la facoltà di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2449 del cod.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

civ., che sarà effettuata dalla Giunta Camerale ai sensi dell'art. 14 L. n. 580/93 e dell'art. 22, comma 2, lettera d), del proprio statuto approvato con delibera di consiglio camerale n. 2 del 24/2/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il terzo amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.3 In caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina degli amministratori, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina dell'amministratore, la facoltà prevista dall'art. 14.2 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

14.4 Le decisioni dei soci sulla nomina degli amministratori, come disciplinato al comma che precede, devono risultare da apposito verbale assembleare.

14.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.6 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

14.7 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ. e che:

- hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali o per reati tributari;
- sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

14.8 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale sia per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali o incarichi professionali svolti.

ARTICOLO 15) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del cod. civ. nonché quelle previste dal comma 15.8 che segue.

15.2 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

meno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

15.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Rimini.

15.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

15.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assunta con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevorrà la determinazione per la quale avrà votato il Presidente. Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese collegialmente con la maggioranza dei 2/3 (due terzi):

- a) le operazioni di investimento per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da sottoporre all'approvazione dei soci;
- b) le operazioni di indebitamento per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da sottoporre all'approvazione dei soci;
- c) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;
- d) l'iscrizione di ipoteche volontarie o la concessione di pegni, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 che precede;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- f) la proposta di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti, nonché la proposta di quotazione in mercati regolamentati delle azioni della società che gestisce la fiera di Rimini, da sottoporre all'approvazione dei soci.

ARTICOLO 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

16.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza.

16.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art. 9 che precede, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.2 Possono essere nominati il direttore generale, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1 La rappresentanza della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 20) CONTROLLI

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. L'organismo di controllo e/o il soggetto deputato alla revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

La rinomina consecutiva dei membri dell'organismo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

In caso di organo di controllo collegiale, Provincia di Rimini e Camera di Commercio Industria e Artigianato hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., di nominare un Sindaco effettivo ciascuno. Il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea dei soci su designazione del socio Comune di Rimini o, qualora socia, della società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii). I due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea dei soci secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.2 Nel caso in cui nell'assemblea dei soci avente ad oggetto la presa d'atto della nomina dei componenti effettivi dell'organo di controllo collegiale, Provincia o Camera di Commercio sia assente ovvero non esprima la nomina del Sindaco, la facoltà prevista dall'art. 20.1 si intende rinunciata e l'assemblea provvede alla nomina dei componenti effettivi di tale organo collegiale secondo la maggioranza prevista dall'art. 13 punto (ii).

20.3 Le decisioni della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Industria e Artigianato sulla nomina dei componenti l'organo di controllo collegiale dovranno risultare da apposito verbale assembleare.

20.4 L'organo di controllo collegiale viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

20.5 L'organo di controllo collegiale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.6 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

20.7 Il verbale della riunione dell'organo di controllo collegiale viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i membri che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

20.8 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 21) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale preventivo", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico preventivo", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

ARTICOLO 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

22.3 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

22.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico preventivo e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

22.5 Ogni anno l'organo amministrativo predispone la "relazione sul governo societario" - comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" - e ne informa l'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

TITOLO VI - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23) SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

23.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24) CLAUSOLE COMPROMISSORIE

24.1 Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o membri dell'organo di controllo e/o di revisione e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, secondo le disposizioni sotto indicate.

24.2 Il collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Rimini.

24.3 Sono comunque escluse:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

24.4 L'istanza di nomina verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

24.5 La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

24.6 E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

24.7 Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronuncia del lodo.

24.8 La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

24.9 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Rimini ed il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c..

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 25) NORME DI RINVIO

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del cod. civ. previste per le società a responsabilità limitata ed in subordine quelle per le società per azioni, per quanto compatibili.

F.to: Marino Gabellini

-----Andrea Aquilina notaio

=====

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-07-2021

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

Io sottoscritto Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to ANDREA AQUILINA - Notaio